



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **DELIBERA N. 5/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TELE RADIO QUARTIERE UNO - ONLUS (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELEBRUZZANO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3), D.LGS. 177/05 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C) ALL A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS**

### **L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l’art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera dell’Autorità n. 78/98/CONS del 1 dicembre 1998 recante “*Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante *“Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l’atto, Cont. Associazione *“Tele Radio Quartiere Uno – Onlus/Telebruzzano 4/13/REP*, datato 19 settembre 2013 e notificato in data 23 settembre 2013 alla società sopra menzionata, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale la violazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i. in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, per aver la suddetta emittente trasmesso spot pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 17 giugno 2013 nelle fasce orarie: 07.00 – 08.00 (5,300%) e 08.00 – 09.00 (5,467%); in data 21 giugno 2013 nella fascia oraria 11.00 – 12.00 (6,883%);

RILEVATO che la suddetta associazione in sede di audizione, svoltasi presso il Co.re.com. Calabria in data 6 novembre 2013, ha sottolineato che la trasmissione di spot pubblicitari in misura eccedente il 5% per ogni ora di programmazione è derivata da un errore involontario, anche perché le pubblicità mandate in onda erano a titolo gratuito. Peraltro l’emittente viene gestita, come dichiarato dal Vice Presidente, per motivi affettivi e ha come scopo quello di far conoscere le realtà positive della Regione Calabria, unitamente a programmi riservati alle minoranze linguistiche grecaniche. Lo stesso legale rappresentante ha comunque dichiarato di aver subito provveduto a modificare il palinsesto, eliminando gli spot oggetto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, alla luce di quanto dichiarato dall’associazione, ha ritenuto di non accogliere le dichiarazioni rese in sede di audizione poiché l’errore involontario non costituisce esimente, incombando comunque sul soggetto esercente l’attività la responsabilità di controllo e confermando pertanto la sussistenza della violazione per i

fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 19 novembre 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i., l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione della disposizione contestata alla Associazione "Tele Radio Quartiere Uno – Onlus", fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Telebruzzano;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Calabria quanto alla sussistenza della contestata violazione;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele Bruzzano riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 17 e 21 giugno 2013 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5% di ogni ora di programmazione, in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il rispetto del limite di affollamento orario;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale della diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in materia di affollamento orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione ha documentato di aver provveduto a modificare il palinsesto, eliminando gli spot oggetto della contestazione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **ORDINA**

alla Associazione Tele radio Quartiere Uno - Onlus, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele Bruzzano con sede a Bruzzano Zeffirio (RC), Via Gramsci, 6, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1), e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 78/98/CONS.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 5/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 5/14/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani